



BOZZA

CONVENZIONE

TRA

L'**Azienda Ospedaliera Papardo**, con sede in Messina Contrada Papardo, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03051880833, in prosieguo denominata "Azienda Ospedaliera", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Paino;

E

L'**Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea;

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico G. Martino"**, con sede in Messina, Codice fiscale e partita I.V.A. P.I./C.F. 03051890832, in prosieguo denominata "Azienda Ospedaliera Universitaria", rappresentata _____;

PREMESSO CHE:

- nell'attuale assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Papardo è prevista una Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale di Neurochirurgia, giusta deliberazione n. 329 del 14.09.2018 di riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana, ed Atto aziendale vigente;
- che l'Azienda Ospedaliera, l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria sono addivenute all'intendimento di sottoscrivere una convenzione, al fine di garantire la funzionalità della U.O.S.D. di Neurochirurgia del P.O. Papardo;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 517/99 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 189/2012;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, pubblicato sulla GURS n. 19 del 03.04.2020;

VISTO il D.M. 2/04/2015 n. 70;



**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

L'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegnano a cooperare con l'Azienda Ospedaliera Papardo per lo svolgimento dell'attività assistenziale di elezione, d'urgenza e di consulenza con proprio personale docente e sanitario medico, per il funzionamento della U.O.S.D. di Neurochirurgia.

L'Università e l'Azienda Ospedaliera, esaminati i *curricula* formativi e professionali nonché la casistica operatoria, di comune accordo, su proposta del Rettore, individueranno il Dirigente Medico Responsabile della U.O.S.D., appartenente al SSD MED/27 – Neurochirurgia. Ai fini dell'individuazione del Dirigente Medico Responsabile il Rettore emanerà un avviso interno per acquisire la disponibilità dei docenti a ricoprire l'incarico.

L'Università, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, si impegna ad inviare almeno n. 2 dirigenti medici, specialisti in neurochirurgia.

Il dirigente medico responsabile e i dirigenti medici, specialisti in neurochirurgia, conserveranno la qualifica universitaria ed ottempereranno sia ai compiti istituzionali universitari sia a quelli assistenziali e dirigenziali propri dell'Azienda Ospedaliera.

L'attività assistenziale del dirigente medico responsabile e dei dirigenti medici specialisti è inscindibilmente connessa all'attività didattica e di ricerca di pertinenza del Dipartimento universitario di afferenza nonché della SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le parti stabiliscono che l'U.O.S.D. di Neurochirurgia farà parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e ad essa potranno afferire n. 2 specializzandi di Neurochirurgia.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera si riserva di contrattare successivamente gli obiettivi annuali di budget con il Responsabile dell'U.O.S.D. di Neurochirurgia.

Articolo 2

Per l'espletamento dell'attività assistenziale, l'Azienda Ospedaliera si impegna:

- a mettere a disposizione il personale sanitario medico, non medico ed ausiliario necessario, compatibilmente con i vigenti vincoli normativi in materia finanziaria e di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie, in osservanza a quanto disposto dal D.A. n° 1675 del 03.07.2019 "Approvazione delle linee di indirizzo regionale per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR";
- a fornire i servizi generali di supporto, il materiale sanitario in uso, i farmaci, nonché a mettere a disposizione adeguati locali, arredi, strumentario e quant'altro occorrente all'attività assistenziale medica e chirurgica;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, attrezzature ed arredi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera in dotazione all'U.O.S.D. interessata;
- a mettere a disposizione locali ed a fornire i relativi arredi e suppellettili per l'espletamento dell'attività didattica.



Articolo 3

L'Azienda Ospedaliera, con cadenza mensile, in aggiunta al normale trattamento retributivo a carico dell'Università, corrisponderà al personale medico universitario, il trattamento differenziale legato allo svolgimento dell'attività assistenziale, ove spettante.

Il trattamento economico del personale universitario sarà determinato dall'Azienda Ospedaliera facendo riferimento alla disposizione di cui all'art. 14 del Protocollo d'intesa Regione-Università pubblicato sulla GURS n. 19 del 03.04.2020, tenuto conto delle graduazioni degli incarichi dirigenziali ove esistenti presso la medesima Azienda Ospedaliera e, comunque, nei limiti delle graduazioni vigenti in Azienda e nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 6 del D. Lgs. N. 517/99.

Il profilo giuridico ed il trattamento economico della figura di dirigente medico responsabile della predetta U.O.S.D. di Neurochirurgia saranno quelli previsti dal C.C.N.L. per la figura di "Responsabile di U.O.S.D."; il profilo giuridico ed il trattamento economico della figura di dirigente medico specialista in neurochirurgia saranno quelli previsti dal C.C.N.L. per tale figura.

L'Università, in caso di variazioni di carriera del personale medico universitario, si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedaliera, per predisporre gli aspetti organizzativi nonché per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra i quali quelli di adeguamento economico.

Articolo 4

Le parti, nel riconoscere che l'Università promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito Nazionale e Internazionale finalizzati anche all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo in campo sanitario e considerato il primario interesse della valorizzazione della medicina, quale scienza appartenente all'Università, unico ambiente in cui cresce e si sviluppa una medicina traslazionale ed in considerazione dell'interdipendenza fra le funzioni di assistenza e didattica e ricerca, il cui maggior costo è oggetto di apposito finanziamento da parte della Regione a favore delle UU.OO.CC, a direzione Universitaria, in forza dell'art. 12, comma 5, del protocollo d'intesa Regione Siciliana e Università di Messina, stabiliscono che l'Azienda Ospedaliera dovrà corrispondere, con cadenza annuale, all'Università una quota pari al 1% della maggiorazione del valore dei D.R.G. prodotti dall'U.O.S.D. di Neurochirurgia, qualora analiticamente individuati e trasferiti dalla Regione, anche in considerazione delle collaborazioni tuttora attive e del presente accordo, mediante le quali si sono sviluppate forti interazioni con l'Università che hanno determineranno elevate competenze con conseguente creazione di un sinergismo culturale e scientifico che ha determinato notevoli ricadute per l'Azienda Ospedaliera.

L'Università utilizzerà il finanziamento, riconosciuto dall'Azienda Ospedaliera, per le attività di ricerca, attività progettuali, innovazione, sviluppo e marketing.

Articolo 5

Le parti, nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge, si impegnano alla vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme in materia di incompatibilità da parte del dirigente medico responsabile della predetta U.O.S.D. di Neurochirurgia e dei dirigenti medici specialisti in neurochirurgia.

Le parti, inoltre, convengono che:

- il rispetto dell'orario di servizio deve essere rilevato con le stesse modalità e sistemi tecnici operanti presso l'Azienda Ospedaliera anche per il dirigente medico responsabile della predetta U.O.S.D. di Neurochirurgia e per i dirigenti medici specialisti in neurochirurgia;



- L'attività assistenziale eventualmente prestata oltre l'orario di servizio, nonché quella svolta in via intramurale e per reperibilità dal dirigente medico responsabile della predetta U.O.S.D. di Neurochirurgia e dai dirigenti medici specialisti in neurochirurgia sono soggette ai regolamenti e alle direttive dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 6

Ai fini e per gli effetti del Protocollo d'intesa vigente con la Regione Siciliana e l'Università di Messina, viene convenzionalmente stabilito che il dirigente medico responsabile della U.O.S.D. di Neurochirurgia e i dirigenti medici specialisti in neurochirurgia saranno impegnati nelle attività assistenziali secondo quanto previsto dai vigenti CC.NN.LL. per il personale della dirigenza medica del SSN.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la copertura assicurativa prevista dalla modalità ora in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia ovvero, l'autoassicurazione, a garanzia per i danni arrecati a soggetti terzi e subiti dai dipendenti, nell'esercizio dell'attività istituzionale propria delle Aziende Sanitarie stesse, è operante anche per l'attività che sarà prestata dal dirigente medico responsabile della U.O.S.D. di Neurochirurgia e dai dirigenti medici specialisti in neurochirurgia, in virtù del presente accordo.

Ogni altra copertura, anche per eventuali rischi non contemplati dalla suddetta copertura, è a totale carico del predetto dirigente medico responsabile e dei dirigenti medici specialisti in neurochirurgia.

Ai medici specializzandi, sarà consentita la frequenza presso l'Azienda Ospedaliera, fermo restando che quest'ultima provvederà a garantire gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 7

L'organizzazione di carattere funzionale, così come la gestione amministrativo-contabile, sarà di competenza dell'Azienda Ospedaliera. L'organizzazione dell'attività didattica e di ricerca resterà di competenza dell'Ateneo, secondo l'ordinamento universitario.

Articolo 8

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature didattiche e scientifiche di proprietà dell'Università, eventualmente utilizzate presso l'Azienda Ospedaliera, sarà garantita dall'Università.

Articolo 9

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle dell'Azienda Ospedaliera e devono essere comunicate al personale medico nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività prima dell'inizio delle attività stesse.

Articolo 10

L'attività della U.O.S.D. di Neurochirurgia, 30 giorni prima della fine di ognuno dei tre anni di durata della presente convenzione, sarà sottoposta a verifica ai fini dell'efficienza, efficacia e produttività della struttura, da parte degli Uffici di Staff della Direzione dell'Azienda Ospedaliera Papardo; a tal fine vengono individuati, quali obiettivi della predetta struttura, l'incremento, in misura non inferiore al 10% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2019, della tipologia quali-quantitativa delle prestazioni con riferimento, in particolare, alle prestazioni chirurgiche, per:

- patologia encefalica,
- neoplasie;
- patologia vascolare;



- patologia traumatica cranio-encefalica;
- patologia degenerativa e traumatica della colonna vertebrale;

Articolo 11

La presente convenzione ha la validità di tre anni ed è rinnovabile, qualora vengano raggiunti propedeuticamente, da parte del Responsabile della U.O.S.D in questione, gli obiettivi, così come individuati nel precedente Art. 10 e previa richiesta scritta nelle medesime forme previste per la sua stipula.

La convenzione potrà essere risolta da una delle parti, previo preavviso di 30 giorni, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto, anche alla luce della rimodulazione della rete ospedaliera, giusta Deliberazione n. 329 del 14.09.2018. Il venir meno della presente convenzione produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Articolo 12

La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Protocollo d'intesa vigente stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Messina.

Messina lì _____

Per l'Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per L'Azienda Ospedaliera Papardo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Paino

Per L'Azienda Ospedaliera
Universitaria "G. Martino"